



## NUOVE MISURE ANTI COVID-19

### IN VIGORE

### DAL 19 OTTOBRE 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stato pubblicato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020**, con il quale sono state disposte nuove **misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza COVID-19**, applicabili a decorrere **dal 14 ottobre e fino al 13 novembre 2020**.

Con il nuovo **DPCM 18 ottobre 2020** vengono integrate le **misure straordinarie anti COVID-19** previste dal precedente DPCM 13 ottobre 2020.

Le disposizioni del presente DPCM sono applicabili sull'intero territorio nazionale a decorrere **dal 19 ottobre 2020** e restano efficaci **fino al 13 novembre 2020**.

#### Nuove misure di contenimento

- ❖ è **consentito** disporre la **chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00**, delle **strade o piazze nei centri urbani** nelle quali si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- ❖ sono **consentiti** esclusivamente gli **eventi** e le **competizioni** riguardanti gli **sport individuali e di squadra** riconosciuti di **interesse nazionale o regionale** dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la **presenza di pubblico**, con una **percentuale massima di riempimento del 15%** rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi,. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
- ❖ lo svolgimento degli **sport di contatto**, come individuati con Decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, è consentito nei limiti di cui al precedente punto. L'**attività sportiva dilettantistica di base**, le **scuole** e l'**attività formativa di avviamento** relative agli sport di contatto sono **consentite solo in forma individuale**, mentre sono **sospese gare e competizioni**.



- ❖ le attività di **sale giochi**, **sale scommesse** e **sale bingo** sono **consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00**;
- ❖ restano sospese le attività nelle **sale da ballo**, **discoteche** e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso, sono vietate le **feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto;
- ❖ sono consentite le feste per **cerimonie civili o religiose** con la partecipazione al massimo di 30 persone; resta inoltre fortemente raccomandato di evitare feste nelle abitazioni private e di ricevere più di 6 persone non conviventi;
- ❖ sono **vietate** le **sagre** e le **fiere di comunità**, mentre restano **consentite** le **manifestazioni fieristiche** di carattere **nazionale e internazionale**, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- ❖ sono sospese tutte le **attività convegnistiche o congressuali**, ad eccezione di quelle che si svolgono a distanza;
- ❖ tutte le **cerimonie pubbliche** si devono svolgere nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
- ❖ viene raccomandato fortemente di svolgere in modalità a distanza anche le riunioni private;
- ❖ l'**attività didattica educativa** per il **primo ciclo di istruzione** e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre, per contrastare la diffusione dei contagi, le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica;
- ❖ i **corsi per i medici in formazione specialistica** e le attività dei  **tirocinanti delle professioni sanitarie e medica** possono proseguire anche in modalità non in presenza



### Sono altresì consentiti:

- ❖ i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle **autoscuole**,
- ❖ i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione,
- ❖ i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Tuttavia, Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può disporre, sentito il presidente della Regione o delle regioni interessate, la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida e la proroga dei termini per i candidati che non hanno potuto sostenere dette prove.*

- ❖ gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni;
- ❖ i corsi di formazione da effettuarsi in materia di **salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*» pubblicato dall'INAIL;
- ❖ le **attività dei servizi di ristorazione** (fra i quali rientrano bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono ora consentite dalle **ore 5,00** sino alle **ore 24,00** con **consumo al tavolo**, e con un massimo di **6 persone** per tavolo; sino alle **ore 18,00** in **assenza di consumo al tavolo**;
- ❖ continuano a essere consentite le **attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno **un metro**;
- ❖ è sempre consentita la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle **ore 24,00** la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- ❖ gli **esercenti** devono esporre all'ingresso del locale un **cartello** che riporti il **numero massimo** di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- ❖ restano aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** siti, non solo negli ospedali e negli aeroporti (come stabilito dal precedente DPCM), ma anche nelle **aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno **un metro**.